MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI, DEL TERZO SETTORE E MIGRATORIE

DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA POVERTÀ E LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE

-

DIVISIONE III - Autorità di gestione dei programmi operativi nazionali a valere sul Fondo sociale europeo (FSE) e sul Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) Programmazione 2014-2020. Autorità di gestione programma operativo nazionale a valere sul Fondo sociale europeo Plus (FSE +). Programmazione 2021-2027. Coordinamento e gestione

PROGRAMMA NAZIONALE INCLUSIONE E LOTTA ALLA POVERTÀ 2021-2027

Regolamento (UE) n. 2021/1060

Regolamento (UE) n. 2021/1057

AVVISO PUBBLICO

Manifestazione d'interesse finalizzata alla selezione di Enti del Terzo Settore disponibili alla co-progettazione, ai sensi dell'art. 55, comma 3, del D. Lgs. n. 117/2017, di un intervento di modellizzazione e accompagnamento metodologico agli ambiti territoriali sociali per il rafforzamento delle equipe multidisciplinari al fine della progettazione e realizzazione di interventi di inclusione sociale, integrazione e sostegno alle funzioni genitoriali, nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali, rivolti ai nuclei familiari in condizioni di vulnerabilità al cui interno siano presenti minorenni nella fascia di età 0-3.

CIG:B3E72FD2F3

CUP: I89I24000780006

Priorità 2 "Child Guarantee", obiettivo specifico l) (ESO 4.12)

Indice

Indice 2
Definizioni 3
FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE 3
RIFERIMENTI NORMATIVI 7
OGGETTO DELL'AVVISO 10
DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA 11
SOGGETTI AMMESSI 11
REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE 12
TERMINE DI ADESIONE PER I SOGGETTI PROPONENTI 13
MODALITA' PER LA TRASMISSIONE DELLE PROPOSTE 13
DOTAZIONE FINANZIARIA 14
EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 14
GESTIONE E RENDICONTAZIONE 15
VALUTAZIONE DI IMPATTO SOCIALE 15
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E RICHIESTE DI CHIARIMENTI 15
ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 16
VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE 16
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE 17
TAVOLO DI CO-PROGETTAZIONE 18
CONVENZIONE 18
OBBLIGHI DI MONITORAGGIO 19
PUBBLICITÀ 19
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 19
APPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI CONFLITTO DI INTERESSI, DI TRASPARENZA E DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 20
RICORSI 20
NORME FINALI 20
ALLEGATI 20

Definizioni

a) *AdG*: Autorità di Gestione del PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027, individuata nella Divisione III della Direzione Generale per la lotta alla povertà e la programmazione sociale – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

b) *AdP*: Accordo di Partenariato, documento predisposto da ogni Stato membro ed approvato dalla Commissione europea, che "*definisce la strategia e le priorità di tale Stato membro nonché le modalità di impiego efficace ed efficiente dei fondi SIE al fine di perseguire la Strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva*", come approvato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 4787 final del 15.7.2022Bruxelles, 15.7.2022.

c) *Commissione di valutazione:* organismo nominato dall'Autorità di Gestione al fine la valutazione e la selezione delle proposte progettuali.

d) *ETS*: Enti del Terzo Settore, individuati all'art. 4 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

e) *PN Inclusione e lotta alla povertà*: Il Programma Nazionale Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027, a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2022) n. 9029 del 1° dicembre 2022.

f) *ATS*: Associazione Temporanea di scopo composta da tutti i soggetti ritenuti idonei e ammessi alla coprogettazione da formalizzarsi prima dell'avvio della fase di coprogettazione

g) *Partner* o *Ente attuatore partner*: soggetto proponente individuato come Partner a seguito della valutazione delle proposte progettuali.

1. FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

La Commissione europea, nel preambolo alla Raccomandazione 112 del 2013, *Investire nell'infanzia per spezzare il circolo vizioso dello svantaggio sociale* ricorda che i minorenni che crescono in condizioni di povertà o esclusione sociale hanno meno possibilità dei loro simili di avere successo negli studi, di godere di buona salute e di realizzare pienamente il loro potenziale da adulti. Raccomanda pertanto ai paesi membri di rafforzare le sinergie tra settori e migliorare i sistemi di governance per agire efficacemente sulla povertà e sull'esclusione sociale dei minorenni secondo strategie globali, migliorando il coordinamento tra i principali soggetti coinvolti e sollecita a sfruttare in modo adeguato le possibilità offerte dagli strumenti finanziari dell'UE per sostenere gli interventi volti a spezzare il circolo vizioso dello svantaggio.

In questo quadro, tutta la letteratura scientifica concorda che i primi 1000 giorni di vita sono fondamentali per costruire le condizioni di uno sviluppo sano dei bambini e delle bambine.

Il Ministero della Salute italiano ha riservato una specifica attenzione a questo tema elaborando, da ultimo, un documento di indirizzo per genitori, operatori sanitari e policy maker, per la protezione e promozione della salute dei bambini e delle generazioni future *dal titolo "Investire precocemente in salute: azioni e strategie nei primi mille giorni di vita",* approvato dalla Conferenza Stato-Regioni a febbraio 2020. Il documento vuole "mettere a fuoco le principali azioni preventive, di provata efficacia, che possono essere adottate sia dai genitori che dagli operatori sanitari, nonché nelle politiche locali e nazionali e che sono utili a minimizzare i maggiori fattori di rischio e a rafforzare i fattori di protezione nei primi 1000 giorni di vita, cioè nel periodo che intercorre tra il concepimento e i primi due anni di vita del bambino. Gli interventi preventivi, protettivi o curativi realizzati con tempestività in questa primissima fase della vita, infatti, portano a risultati di salute positivi a breve, medio e lungo termine, non solo per il bambino e l'adulto che sarà, ma anche per i genitori, la collettività e le generazioni future."

Tuttavia, il benessere delle persone non si misura o costruisce solo con gli strumenti propri della salute: come ben rappresentato nel citato documento di indirizzo, la povertà psico-sociale e educativa sperimentata nell'ambiente familiare e nella comunità di appartenenza nei primi anni di vita diviene anche un significativo "predittore" di disuguaglianze sociali e povertà economica, i cui effetti sullo stato di salute fisica ed emotiva della persona possono protrarsi fino all'età adulta.

Per questo, anche in considerazione di quanto previsto dalla citata Raccomandazione 2013/112/EU, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nel quadro degli interventi di propria competenza, ha voluto riservare una specifica attenzione a questo momento cruciale della vita dei bambini e delle bambine e dei loro genitori.

In particolare, il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023 fa riferimento agli interventi di contrasto alla povertà messi in atto dai servizi sociali nei confronti dei nuclei beneficiari del Reddito di cittadinanza. Come noto, i servizi sociali procedono con la valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare beneficiario e condividono con esso un Patto per l'inclusione sociale (PaIS) che indica obiettivi e risultati attesi, gli impegni che la famiglia assume a fronte dell'erogazione del sostegno economico (a mantenere i contatti con i servizi, alla ricerca attiva di lavoro, alla frequenza scolastica, ecc.), nonché i sostegni specifici di cui il nucleo necessita. Il PaIS può investire le diverse dimensioni del benessere del nucleo – lavoro, formazione, istruzione, salute, casa – e riporta ad unitarietà gli interventi che possono essere messi in campo da parte delle diverse filiere amministrative di governo dei servizi territoriali (servizi sociali, centri per l'impiego, agenzie regionali per la formazione, ASL, scuola, servizi specialistici sociosanitari, uffici per le politiche abitative, ecc.).

A questo fine il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha messo a disposizione dei territori il Fondo Povertà, che nella parte cd. "Quota servizi" interviene a rafforzare i sostegni da prevedere nei progetti personalizzati definiti nel PaIS, anche nell'ottica dell'attuazione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali (LEPS). Oltre al segretariato sociale rivolto a tutti i cittadini, al servizio sociale professionale e all'elenco degli interventi e servizi finanziabili, indicati dal D. Lgs. 147/2017 (tra cui il sostegno socioeducativo domiciliare o territoriale, il sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare) nel Piano si è ritenuto di fissare un target nei termini dell'attivazione degli interventi e dei servizi sociali nei casi di bisogno complesso con l'attivazione, per questi casi, di equipe multidisciplinari; inoltre è stato identificato tra gli obiettivi di servizio uno specifico target di intervento "*in relazione alle evidenze scientifiche che portano a considerare i primi anni di vita - i primi mille giorni - una delle fasi più delicate dell'esistenza, in cui la presenza di specifici fattori di rischio può avere effetti duraturi per il resto della vita così come, viceversa, interventi precoci e di natura preventiva risultano avere la maggiore efficacia.*" In questi casi si prevede *"l'attivazione di un percorso di sostegno alla genitorialità ogni qual volta si presenti una situazione di bisogno complesso come sopra definita e nel nucleo sia presente un bambino o una bambina nei primi mille giorni della sua vita*." Per sostenere questi obiettivi "*alla luce delle difficoltà riscontrate in molti territori nella possibilità di attivare in numero adeguato le equipe multiprofessionali necessarie, nonché nella programmazione e gestione dei servizi di supporto necessari"* il Piano suggerisce *"di dedicare le risorse del Fondo Povertà, così come per il Fondo nazionale politiche sociali e per le risorse derivanti dai fondi europei, anche al potenziamento delle altre figure professionali in ambito sociale necessarie ad assicurare la valutazione multiprofessionale e l'attivazione dei sostegni necessari".*

L'attivazione delle équipe multiprofessionali e dei sostegni per le famiglie con bisogni complessi rappresentano dunque una priorità del Piano, nell'ottica del riconoscimento di un diritto soggettivo alla presa in carico.

Questo indirizzo è stato anche confermato, nelle more della definizione del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2024-2026, dalle Linee guida per l'utilizzo delle risorse della Quota Servizi del Fondo Povertà 2022-2023, che ha previsto che come priorità la garanzia che, almeno per tutti i nuclei beneficiari dell'Assegno di Inclusione (che ha sostituito il Reddito di Cittadinanza a partire dal 1° gennaio 2024) in cui si sia proceduto alla definizione del Quadro di analisi approfondito, deve essere prevista obbligatoriamente l'attivazione di un

percorso di sostegno alla genitorialità ogni qual volta si presenti una situazione di bisogno complesso come sopra definita e nel nucleo sia presente un bambino o una bambina nei primi mille giorni di vita.

La necessità di questa previsione è confermata anche dai dati presentati nel Rapporto di monitoraggio del Reddito di Cittadinanza (2020-2023) pubblicato a giugno 2024, che hanno evidenziato che nelle oltre 277.000 famiglie beneficiarie nel 2021 che hanno completato l'Analisi Preliminare esiste una situazione di criticità nello stato di salute anche per i minorenni: sono quasi 3.000 i nuclei con minorenni con patologie croniche gravi e oltre 2.000 i nuclei con minorenni con problemi psicologici o psichiatrici. Inoltre, sono circa 5.000 i nuclei con minorenni che presentano difficoltà relazionali e/o comportamentali. A questo, si aggiunge che quasi 40.000 nuclei, corrispondenti al 15% del totale, non hanno una rete sociale che possa sostenerli, come parenti, amici o reti di vicinato e questo isolamento può aggravare la situazione dei tanti nuclei (circa 10.000) che riportano difficoltà nella gestione dei carichi di cura o assistenza. Nel medesimo Rapporto si evidenzia che, a marzo 2022, i nuclei beneficiari di Reddito di Cittadinanza con bisogni multidimensionali e con carichi di cura hanno espresso bisogni nel campo della cura, salute e funzionamento (80%), dell'educazione, salute e cura dei minori (20%) e reti familiari (24%). A fronte di questo, i servizi hanno ritenuto di erogare sostegni nel campo dell'educazione, salute e cura dei minori (20%), nel campo della cura, salute e funzionamento adulti (17%) e nel campo delle reti familiari a sociali (16%).

E' fondamentale anche il ruolo crescente riconosciuto nelle politiche di contrasto alla povertà all'equipe multidisciplinare, con particolare riferimento al decreto legislativo n. 147 del 2017, per assicurare sia nella fase dell'analisi multidimensionale che nella fase della costruzione dei Patti per l'inclusione sociale (PaIS) una visione e opportunità ampie ed integrate, coerenti con i molteplici bisogni del nucleo. In particolare, il sopra citato Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023 ben definisce ruolo, compiti e composizione delle equipe multidisciplinari per la gestione dei nuclei familiari con minorenni, con riferimento specifico alle famiglie in situazione di vulnerabilità composte da genitori con figli, con particolare focus sulla fascia 0-6, che sperimentano una "*debole capacità nel costruire e/o mantenere l'insieme delle condizioni (interne e esterne) che consente un esercizio positivo e autonomo delle funzioni genitoriali*. *La vulnerabilità è infatti una situazione socialmente determinata da cui può emergere la negligenza parentale o trascuratezza, di forma e intensità diverse, la quale indica la carente capacità di risposta ai bisogni evolutivi dei figli da parte delle figure genitoriali.*"

Tuttavia, come riportato dagli esiti dell'analisi di processo nell'attuazione del Reddito di Cittadinanza, i servizi sociali territoriali evidenziano le difficoltà dell'attivazione delle equipe multidisciplinari.

A questo proposito è utile ricordare che le diverse attività condotte da LabRIEF (Laboratorio di Ricerca e Intervento in Educazione Familiare) dell'Università di Padova, in accordo con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per gli anni 2019-2022, nell'ambito del progetto di ricerca-azione denominato *Reddito di Cittadinanza 0-3: interrelazioni fra reddito, genitorialità e sviluppo dei bambini tra 0-3 anni,* hanno evidenziato l'importanza che ha per gli operatori sociali disporre di un quadro di valutazione e di intervento, come quello previsto dal reddito di cittadinanza, per rendere visibili e quindi "trattabili" i bambini più piccoli che spesso diventano invisibili dietro ai bisogni del nucleo familiare (e dei genitori in particolare); la necessità di formazione specifica sul tema dei bisogni di sviluppo dei bambini più piccoli, anche nell'ottica dell'intervento precoce e sull'ambiente di sviluppo, e sulle strategie più opportune per coinvolgere i genitori, nell'ottica del parenting support, rendendoli progressivamente più consapevoli del loro ruolo; la difficoltà di lavorare in equipe con professionisti di altri servizi (salute, lavoro, educazione) per trovare le risposte più adatte.

Dal 1° gennaio 2024 è stato introdotto l'Assegno di Inclusione (ADI), la misura di sostegno economico e di inclusione sociale e lavorativa, condizionata al possesso di determinati requisiti e all'adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa, riconosciuta ai nuclei familiari che abbiano almeno un componente con disabilità, con almeno 60 anni di età, o minorenne o in condizione di svantaggio.

Con la nuova misura il legislatore ha voluto rafforzare l'attenzione nei confronti delle famiglie con minorenni, evidenziando l'importanza di costruire tempestivamente progetti di inclusione efficaci e calibrati su bisogni e

potenzialità dei nuclei, sul monitoraggio costante dei progetti e sul ruolo centrale delle equipe multidisciplinari.

In questo quadro il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ritiene necessario attivare una strategia nazionale che assicuri risorse e strumenti per garantire gli interventi di inclusione sociale, integrazione e sostegno alle funzioni genitoriali, nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali**,** volti sostenere i nuclei familiari in cui ci sia almeno un minorenne nei primi 3 anni di vita, e che presentino condizioni di fragilità e bisogno di supporto. La strategia dovrà concretizzarsi in un programma che abbia la finalità generale di prevenire la povertà educativa, l'esclusione sociale, la violenza intrafamiliare, l'insorgere precoce di diseguaglianze nello sviluppo e di promuovere lo sviluppo complessivo del bambino e l'utilizzo appropriato da parte del nucleo dei servizi sociali e educativi.

Il Programma dovrà perseguire questa finalità attraverso la definizione e messa a disposizione di una serie di dispositivi ed interventi a favore delle famiglie beneficiarie con il coinvolgimento dei servizi sociali territoriali. In questo contesto i servizi a livello territoriale saranno chiamati a definire e promuovere interventi finalizzati a favorire l'inclusione sociale, l'integrazione e il sostegno alle funzioni genitoriali dei neo-genitori, in particolare nella fase 0-3 anni del/la minorenne e a garantire un'azione integrata tra i diversi settori e servizi anche attraverso la promozione del coordinamento tra diverse professionalità (sociosanitarie, socioeducative, educative, ecc.) e l'attivazione di equipe multidisciplinari, come meglio dettagliato nell'Allegato A al presente Avviso.

Per la realizzazione del citato Programma il Ministero del lavoro e delle politiche sociali mette a disposizione degli Ambiti Territoriali Sociali, a valere sul PN Inclusione e lotta alla povertà, risorse pari ad un massimo di 80.000.000,00 euro, da erogare attraverso successivi avvisi pubblici rivolti agli Ambiti Territoriali Sociali.

L'intervento si colloca, per la parte relativa alle spese di competenza all'interno della **Priorità 2 "Child Guarantee", obiettivo specifico l) (ESO 4.12).**

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

- R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e s. m. i.;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i;
- Legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e sue successive modifiche e integrazioni;
- Decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300 recante "Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59", e successive modificazioni e integrazioni;
- Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s. m. i.;
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii. (nel prosieguo anche "Codice privacy");
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel prosieguo anche "GDPR");
- Decreto Legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante la riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile;
- D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2017 ed entrato in vigore il 20 maggio 2017, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 140, recante "Regolamento concernente modifiche al Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali", pubblicato nella Gazz. Uff. 8 ottobre 2021, n. 241, registrato dalla Corte dei conti il 9 settembre 2021 al n. 2480 e in vigore dal 23 ottobre 2021;
- Decreto Ministeriale del 25 gennaio 2022, n. 13, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 60 del 12 marzo 2022, recante "Individuazione delle unità organizzative di livello dirigenziale non generale nell'ambito del Segretariato generale e delle Direzioni generali", registrato dalla Corte dei Conti il 14 febbraio 2022, che individua tra i compiti della Divisione III della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, la funzione di Autorità di Gestione del programma operativo nazionale relativo agli obiettivi specifici in materia di inclusione sociale a valere sulle risorse del Fondo sociale europeo plus (FSE+), nel periodo di programmazione 2021-2027, assicurando le connesse funzioni di programmazione, attuazione, gestione, rendicontazione, controllo, monitoraggio e valutazione del Programma;
- Decreto Direttoriale n. 132 del 1° giugno 2022 con il quale la dott.ssa Carla Antonucci, dirigente di seconda fascia di questo Ministero, è stata incaricata, per il periodo dal 15 giugno 2022 al 14 giugno 2025, della titolarità della Divisione III – "Autorità di gestione dei programmi operativi nazionali a valere sul Fondo sociale europeo (FSE) e sul Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) Programmazione 2014-2020; Autorità di gestione programma operativo nazionale a valere sul Fondo sociale europeo plus (FSE +); Direzione Generale per la Lotta alla povertà e per la programmazione sociale Programmazione 2021-2027. Coordinamento e gestione" – della Direzione Generale per la Lotta alla povertà e per la programmazione sociale;
- Decreto Direttoriale n. 21 del 31 gennaio 2023 con il quale il dirigente pro tempore della Divisione III della Direzione Generale per la Lotta alla povertà e per la programmazione sociale, come già previsto nel relativo Programma Nazionale, è individuato come Autorità di Gestione del "PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027" (CCI 2021IT05FFPR003), a norma dell'articolo 71 del Regolamento (UE) n. 1060/2021;
- Decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante "Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della

Chiesa cattolica per l'anno 2025", convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 e, in particolare, l'articolo 3, comma 6, che nel modificare il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si articoli in Dipartimenti, in numero non superiore a tre;

- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2023 n. 230, registrato dalla Corte dei conti in data 7 dicembre 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2024, recante il nuovo "Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli Uffici di diretta collaborazione "- in vigore dal 1° marzo 2024- che:
  - all'art. 39 prevede l'abrogazione del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2021, n. 140 e che, in particolare, all'art. 17 prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sia articolato in tre Dipartimenti, tra cui il "Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie;
  - all'art. 21 attribuisce all'istituenda Direzione generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alla povertà presso il Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie, le competenze relative alla gestione dei fondi nazionali finanziati dal Fondo Sociale Europeo in materia di inclusione sociale;
  - all'art 36 prevede che "Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data di conclusione del processo di riorganizzazione, ciascun dirigente mantiene l'incarico dirigenziale in essere, sino all'attribuzione dei nuovi incarichi dirigenziali con procedure di interpello indette dal Ministero e, comunque, non oltre la data relativa di scadenza";
- decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 27 febbraio 2024, n. 26, recante "Direttiva concernente la regolamentazione e la gestione della fase transitoria", con cui, in attesa della completa definizione del processo di riorganizzazione, sono state fornite ulteriori indicazioni al fine di garantire l'operatività e la necessaria continuità amministrativa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ed è stato precisato che i Capi dipartimento, nelle more delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali generali, si avvalgono dei preesistenti uffici dirigenziali di livello generale e non generale e che, in particolare, il Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie si avvale della Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale;
- D.P.R. del 06.03.2024, registrato dalla Corte dei conti in data 19.03.2024 al n. 546, con il quale è stato conferito al dott. Alessandro Lombardi l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Capo Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- Decreto 23 luglio 2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali recante "Linee guida per la realizzazione di sistemi di valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo settore";
- D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 "Codice del Terzo Settore a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 Giugno 2016, n. 106" e, in particolare, l'art. 55, comma 1, che stabilisce che le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'art. 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione, coprogettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona;
- Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72, del 31 marzo 2021, con cui sono state adottate le Linee Guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed Enti del Terzo Settore, disciplinato negli articoli 55-57 del D. Lgs. n. 117/2017, a supporto degli enti pubblici nella concreta applicazione degli articoli 55, 56 e 57;
- Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei Contratti Pubblici) e in particolare l'art. 6 secondo cui "*in attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, la pubblica*

amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss., sempre che gli stessi contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato", escludendo dal campo di applicazione del codice dei contratti pubblici gli istituti disciplinati dal Titolo VII del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017 e ss.;

- Decisione di esecuzione (UE) 2021/1130 della Commissione del 5 luglio 2021 che definisce l'elenco delle regioni ammissibili al finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo Plus (FSE+) nonché degli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione per il periodo 2021-2027;
- Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il Regolamento (UE) n. 1296/2013;
- Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;
- Regolamento (UE) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027;
- Regolamento delegato (UE) 240/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- Regolamento (UE) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) 1296/2013, (UE) 1301/2013, (UE) 1303/2013, (UE) 1304/2013, (UE) 1309/2013, (UE) 1316/2013, (UE) 223/2014, (UE) 283/2014 e la decisione 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE) 966/2012;
- D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020" e ss.mm.ii.;
- Decisione di esecuzione della Commissione UE C(2022) 9029 del 1° dicembre 2022 che approva il programma "PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027" (CCI 2021IT05FFPR003) per il sostegno congiunto a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per l'Italia a titolarità del Ministero del Lavoro e Delle Politiche Sociali – Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale;
- Accordo di Partenariato tra Italia e la Commissione Europea relativo al ciclo di programmazione 2021-2027 approvato con Decisione di esecuzione della CE C (2022) 4787 final il 15 luglio 2022;
- Decreto Direttoriale n. 64 del 13 marzo 2023 che istituisce il Comitato di Sorveglianza del PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027, in conformità all'articolo 38 del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- Metodologia e i criteri di selezione delle operazioni finanziate nell'ambito del PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-27, approvati dal Cds sopracitato con procedura scritta conclusasi con nota prot. n. 6527 del 18 maggio 2023;
- Si.Ge.Co. del Programma Nazionale "Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027, approvato con Decreto Direttoriale n. 208 del 28 giugno 2023, e aggiornato con Decreto Direttoriale n. 270 del 9 agosto 2024.

3. OGGETTO DELL'AVVISO

Il presente Avviso di manifestazione di interesse, adottato ai sensi dell'art. 55, comma 3, del D. Lgs. n. 117/2017, delle Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed Enti del Terzo Settore pubblicate con D.M. n. 72/2021 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - garantendo sempre e comunque i principi dell'art. 1 della legge 241/1990 - è finalizzato ad avviare una procedura ad evidenza pubblica di individuazione di Enti del Terzo Settore (in avanti anche solo "ETS"), , con cui stipulare un accordo di collaborazione mediante co-progettazione per lo svolgimento di attività finalizzate a realizzare un intervento, articolato sull'intero territorio nazionale e meglio specificato all'allegato A.

Nello specifico, oggetto del presente Avviso è pertanto un'attività di co-progettazione, con relativi interventi da realizzarsi nel periodo 2025-2029, che ha l'obiettivo di definire il quadro metodologico e la modellizzazione di un dispositivo di intervento nazionale (Programma) a sostegno di nuclei familiari con bambini nei primi tre anni di vita, con particolare riferimento ai nuclei in condizione di povertà e/o esclusione sociale, tra cui i beneficiari dell'Assegno di Inclusione, che preveda, a livello di ambito territoriale sociale, l'attivazione di servizi a supporto della presa in carico da parte del servizio sociale professionale, finalizzati all'inclusione e integrazione sociale e al rafforzamento delle competenze genitoriali. Gli obiettivi specifici sono identificabili nel:

- prevenire la povertà educativa, l'esclusione sociale, l'insorgere precoce di diseguaglianze nello sviluppo e incentivare un ambiente familiare sereno e non conflittuale;
- promuovere lo sviluppo complessivo del bambino e l'utilizzo appropriato dei servizi sociali, sociosanitari e educativi;
- garantire l'implementazione e il coordinamento di interventi e servizi, programmati nello strumento di programmazione sociale territoriale, quali specifici dispositivi dei servizi sociali territoriali che, grazie all'attivazione di equipe multidisciplinari o in coordinamento tra diverse professionalità (sociosanitarie, socioeducative, educative, ecc.), perseguano l'inclusione sociale, l'integrazione e il sostegno alle funzioni genitoriali e pongano in atto interventi per rafforzare le conoscenze e le competenze genitoriali di tutti neo-genitori, in particolare nella fase 0-3 anni dei bambini e delle bambine ;
- garantire l'azione coordinata e integrata tra i diversi settori e servizi, promuovendo l'empowerment e l'accompagnamento metodologico dei professionisti delle equipe multidisciplinari dei servizi sociali nonché degli Ambiti Territoriali Sociali che progetteranno e realizzeranno gli interventi a livello locale.

Gli interventi realizzati dagli Ambiti Territoriali Sociali dovranno rispondere all'esigenza di raggiungere tutte le famiglie, ma in particolare quelle residenti in aree carenti di servizi, offrendo un supporto qualificato nel periodo di maggiore bisogno dal punto di vista della salute (inclusa la salute mentale) materna e della coppia genitoriale, dello svilupparsi della relazione genitore-bambino, e di fornire opportunità di prima socializzazione e accompagnamento alle buone pratiche educative. Inoltre, è necessario prevedere un coordinamento tra servizi sociali, educativi e sanitari, anche attraverso il rafforzamento delle equipe multidisciplinari, necessario a garantire continuità ai percorsi delle famiglie e coerenza ai messaggi trasmessi.

Sebbene il programma preveda un approccio universalistico proporzionato, destinatari prioritari degli interventi saranno i nuclei familiari in cui siano presenti bambini/e di età 0-3 anni, che si trovano in condizioni di fragilità o vulnerabilità socio-economica, seguite dai servizi sociali territoriali, anche in quanto beneficiari di misure di contrasto alla povertà, e/o segnalate ai servizi per problematiche che richiedono interventi educativi o di supporto alla genitorialità.

4. DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA

Il procedimento che si intende avviare con il presente Avviso, come previsto dalle linee guida di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 72 del 31 marzo 2021, si articola nelle seguenti tre fasi successive:

• **FASE A** Procedura di individuazione dei soggetti proponenti disponibili alla coprogettazione e co-gestione delle attività da realizzare, ritenuti idonei a seguito dell'istruttoria delle domande di partecipazione e sulla base della valutazione delle proposte pervenute, con le modalità specificate agli artt.15 e 16. La valutazione delle proposte progettuali sarà effettuata da parte di una Commissione tecnica, secondo quanto previsto dall'art. 16 del presente Avviso. Al termine della selezione la commissione tecnica procederà all'ammissione alla coprogettazione di tutti i soggetti partecipanti che hanno ottenuto una valutazione di idoneità. Poiché obiettivo del presente avviso è selezionare soggetti disponibili alla co-progettazione congiunta delle attività da realizzare, i candidati che rispondono all'avviso di manifestazione di interesse, sia in forma singola che raggruppata, devono dichiarare in maniera esplicita e consapevole di voler costituire un'apposita Associazione Temporanea di Scopo finalizzata alla possibile sottoscrizione di Convenzione a seguito della realizzazione del percorso di coprogettazione con gli altri soggetti del terzo settore dichiarati idonei a seguito di selezione.

Si procederà anche nel caso in cui vi sia un solo soggetto ammesso a seguito della valutazione di idoneità.

• **FASE B** Tavolo di coprogettazione. Svolgimento delle sessioni di co-progettazione con i soggetti proponenti idonei o con il soggetto proponente idoneo, finalizzato alla stesura del progetto definitivo, con le modalità specificate all'art. 17;

• **FASE C** Sottoscrizione della convenzione (come da facsimile - allegato E) con il partner progettuale privato costituito dall'Associazione Temporanea di Scopo con tutti i soggetti proponenti che hanno collaborato alla stesura del progetto definitivo, ovvero con il solo soggetto idoneo, sia singolo che raggruppato, finalizzata a regolare i reciproci rapporti ai fini della successiva realizzazione delle attività progettuali.

5. SOGGETTI AMMESSI

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di co-progettazione gli Enti del Terzo Settore (ETS), di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 117/2017, in forma singola o raggruppata oltre alle ONLUS che versano in regime transitorio[1], in possesso dei requisiti di cui all'art. 6 del presente Avviso.

Gli ETS partecipanti in forma singola o raggruppata, dovranno impegnarsi a costituire l'Associazione Temporanea di Scopo con tutti i soggetti proponenti idonei alla fase di coprogettazione e che hanno partecipato alla fase B di cui sopra e collaborato alla stesura del progetto definitivo. A tal fine dovranno sottoscrivere la dichiarazione di impegno di cui all'Allegato D.

L'ATS dovrà mantenere la stessa compagine anche nella successiva fase realizzativa, fatte salve le ipotesi di legge in ordine alle modifiche soggettive ammesse.

Qualora sia ammesso un solo soggetto proponente che si sia presentato in forma singola, non sarà necessaria la costituzione dell'ATS.

Gli ETS che partecipano in forma raggruppata dovranno indicare, al momento della presentazione della candidatura, i componenti della rete e le rispettive attività, mediante compilazione dell'Allegato D1.

[1] Per gli enti di cui all'articolo 10 del D. Lgs.4 dicembre 1997, n. 460, iscritti nell'apposita anagrafe delle Onlus presso l'Agenzia delle Entrate, di cui al successivo articolo 11 del medesimo decreto legislativo trova applicazione il dettato dell'articolo 101, comma 3, del Codice del Terzo settore, che statuisce che il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'operatività del RUNTS (avviata il 23 novembre 2021) si intende soddisfatto dall'iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore, in combinato disposto con l'articolo 102, comma 2, lettera a), che abroga la disciplina ONLUS di cui al d.lgs. n. 460 del 1997, a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea (non ancora intervenuta) sulle disposizioni fiscali del Codice sottoposte al predetto regime autorizzatorio, nonché con l'articolo 34, comma 3, del D.M. 15 settembre 2020, n.106, che riconosce agli enti iscritti all'anagrafe delle ONLUS.

Gli ETS che partecipano alla presente procedura si impegnano ad assicurare il rispetto dell'art. 16 del Dlgs 3 luglio 2017, n. 117 relativo al trattamento "Lavoro negli enti del Terzo settore", pena la risoluzione della Convenzione.

6. REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE

La presente procedura, che non consiste nell'affidamento di un servizio in appalto a fronte di un corrispettivo, attiverà un partenariato funzionale alla cura degli interessi pubblici declinati negli atti della stessa.

Al fine di manifestare il proprio interesse a co-progettare con l'Amministrazione e presentare validamente la propria candidatura, gli ETS devono possedere, a pena di inammissibilità, i requisiti di seguito indicati, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza, maturati alla data di presentazione della candidatura:

a) Requisiti di ordine generale:

possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale a stipulare Convenzioni con la Pubblica Amministrazione, ai sensi della vigente disciplina in materia di contratti pubblici, analogicamente richiamata in quanto compatibile con le finalità e l'oggetto della presente procedura.

In caso di partecipazione in forma raggruppata i requisiti sopra indicati dovranno essere posseduti da tutti i componenti.

b) Requisiti costitutivi:

- iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 117/2017. Si rappresenta che per gli enti di cui all'articolo 10 del D. Lgs.4 dicembre 1997, n. 460, iscritti nell'apposita anagrafe delle Onlus presso l'Agenzia delle Entrate, di cui al successivo articolo 11 del medesimo decreto legislativo, trova applicazione il dettato dell'articolo 101, comma 3, del Codice del Terzo settore, che statuisce che il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'operatività del RUNTS si intende soddisfatto dall'iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore.

Per le imprese sociali: − il requisito dell'iscrizione al RUNTS è soddisfatto mediante l'iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese; − sussistenza di apposita previsione, nel proprio Atto costitutivo e/o Statuto, relativa al perseguimento di finalità e/o svolgimento di attività coerenti con l'oggetto del presente Avviso.

In caso di partecipazione in forma raggruppata i requisiti sopra indicati dovranno essere posseduti da tutti i componenti.

c) Requisiti tecnico-professionali:

a) specifica esperienza almeno quinquennale, anche non esclusiva, di coordinamento nazionale e gestionale di attività nel settore delle politiche sociali a favore di nuclei familiari in cui siano presenti minorenni nella fascia di età 0-3 anni (a titolo esemplificativo servizi/ programmi a supporto di genitorialità responsiva; servizi per genitori e bambini in compresenza; programmi di visite domiciliari, ecc.) e che prevedano la collaborazione con servizi sociali, educativi e sociosanitari territoriali;

b) esperienza nella realizzazione di un minimo di 5 progetti/attività con valenza multiregionale - di cui almeno uno deve aver coinvolto 5 regioni - che abbiano previsto la realizzazione di interventi diretti a nuclei familiari in cui siano presenti minorenni nella fascia di età 0-3 anni anche in condizioni vulnerabilità o di povertà ed esclusione sociale;

c) aver sottoscritto almeno 5 accordi/convenzioni, negli ultimi tre anni, con pubbliche amministrazioni con particolare riferimento a attività nel settore delle politiche sociali in particolare nei settori inerenti il Programma.

In caso di partecipazione in forma raggruppata i requisiti sopra indicati dovranno essere posseduti dal soggetto Capofila.

I soggetti partecipanti attestano il possesso dei sopraelencati requisiti di partecipazione mediante Dichiarazione sostitutiva (Allegato C) ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che dovrà essere presentata e sottoscritta digitalmente.

L'Amministrazione procederà ad effettuare le verifiche sul possesso dei requisiti di cui al presente articolo. 6. In caso di difetti, carenze o irregolarità non essenziali, è ammesso il soccorso istruttorio.

7. TERMINE DI ADESIONE PER I SOGGETTI PROPONENTI

La domanda di partecipazione di cui al presente Avviso, unitamente alla correlata documentazione, potrà essere presentata dal soggetto proponente, con le modalità evidenziate al successivo articolo 8, a partire **dalle ore 9:00 del giorno 7 gennaio 2025 fino alle ore 23:59 del giorno 06 marzo 2025**.

8. MODALITA' PER LA TRASMISSIONE DELLE PROPOSTE

La domanda di partecipazione, secondo le modalità sottoindicate, dovrà pervenire, pena esclusione, esclusivamente a mezzo POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC), all'indirizzo dginclusione.divisione3@pec.lavoro.gov.it.

La mail pec dovrà recare in oggetto la seguente dicitura: Istruttoria pubblica per l'individuazione di Enti del Terzo Settore disponibili alla co-progettazione, ai sensi dell'art. 55, comma 3, del D. Lgs. n. 117/2017, di un intervento di modellizzazione e accompagnamento metodologico agli ambiti territoriali sociali per il rafforzamento delle equipe multidisciplinari al fine della progettazione e realizzazione di interventi di inclusione sociale, integrazione e sostegno alle funzioni genitoriali, nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali, rivolti ai nuclei familiari in condizioni di vulnerabilità al cui interno siano presenti minorenni nella fascia di età 0-3.

CIG:B3E72FD2F3

CUP: I89I24000780006

Fa fede esclusivamente la data di invio della PEC e l'invio deve considerarsi andato a buon fine solo con ricezione della ricevuta di consegna.

La proposta – a pena di esclusione – dovrà contenere due cartelle/buste:

- la cartella amministrativa, che dovrà racchiudere i seguenti documenti:

a) la domanda di partecipazione (Allegato B), sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'ETS, a pena di esclusione. La predetta domanda di partecipazione dovrà essere presentata nel rispetto della normativa vigente in materia di imposta di bollo.
   In caso di partecipazione in forma raggruppata, la domanda sarà sottoscritta digitalmente da parte di tutti i rappresentanti legali degli ETS componenti.
   Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati:
   1. Statuto e Atto costitutivo dell'ETS; in caso di forma raggruppata tali documenti dovranno essere prodotti da ogni componente;
   2. Curriculum dell'ETS sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'ETS; in caso di partecipazione in forma raggruppata, tale documento dovrà essere prodotto da ogni componente e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante di ogni ETS;
b) Allegato C "Dichiarazioni sostitutive" rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'ETS; in caso di forma raggruppata, tale dichiarazione dovrà essere compilata e sottoscritta digitalmente da parte di tutti i rappresentanti legali degli ETS componenti.
c) Allegato D "Dichiarazione d'impegno a costituirsi in Raggruppamento Temporaneo di Scopo ". In tale dichiarazione dovrà essere attestato l'impegno alla costituzione, prima della stipula della Convenzione, dell'Associazione Temporanea di Scopo con tutti i soggetti che hanno partecipato alla

coprogettazione (Allegato D). Tale dichiarazione dovrà essere compilata e sottoscritta da tutti i soggetti sia che partecipino in forma singola che in forma raggruppata.

d) Allegato D.1 "Dichiarazione delle attività progettuali per ogni Ente associato" (esclusivamente in caso di partecipazione in forma raggruppata) in cui si indicano quali attività previste dal progetto saranno eseguite dai singoli Enti associati, sottoscritta digitalmente da tutti i rappresentanti legali degli ETS componenti;
e) la documentazione comprovante i poteri di rappresentanza del legale rappresentante;
f) il Patto di integrità (Allegato G) sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'ETS. In caso di partecipazione in forma raggruppata, l'Allegato deve essere compilato e sottoscritto digitalmente da parte di tutti i rappresentanti legali degli ETS componenti;

- **la cartella tecnica** che dovrà racchiudere:
    I. Proposta progettuale: una descrizione della proposta progettuale di co-progettazione, che dovrà essere sottoscritta digitalmente: (i) dal legale rappresentante dell'ETS in caso di forma singola; (ii) da parte di tutti i rappresentanti legali degli ETS componenti, in caso di forma raggruppata. Le proposte dovranno essere formulate in modo sintetico (massimo 50 cartelle, budget cronoprogramma e scheda di dettaglio sulla previsione del personale inclusi), illustrando in maniera organica gli elementi oggetto di valutazione, secondo l'ordine dei criteri individuati nella griglia di valutazione, coerentemente con quanto specificato nell'allegato A.

La proposta progettuale dovrà essere corredata da: (i) un cronoprogramma di previsione, (ii) un prospetto di budget con i costi complessivi della co-progettazione a carico delle risorse del PN con la quota al netto del cofinanziamento, che contenga una voce specifica sul costo della Valutazione di Impatto Sociale e una scheda di dettaglio sulla previsione di personale necessario (espresso in giornate/uomo full time, specificando ruolo, profilo, livello ed esperienza maturata necessaria, come meglio dettagliato nell'Allegato A.

Tutta la documentazione dovrà essere redatta o comunque tradotta in lingua italiana.

9. DOTAZIONE FINANZIARIA

Per la realizzazione delle attività di co-progettazione il Ministero mette a disposizione, a valere sul PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-27, risorse pari ad un massimo di **€ 3.000.000,00** per l'intero periodo di realizzazione delle attività (2025-2029).

10. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Le risorse finanziarie, conferite dall'Amministrazione nell'ambito della presente procedura, che costituiscono contributi per lo svolgimento delle attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017 e ss. mm., in ossequio all'art. 12 della legge n. 241/1990, sono pari al massimo a € 3.000.000,00 (tre milioni/00) e sono individuate a valere sul PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027 **Priorità 2 "Child Guarantee", obiettivo specifico l) (ESO 4.12).**

Tutte le spese, ammissibili dalla specifica fonte di finanziamento utilizzata, sono a rendicontazione e sono soggette alla disciplina IVA di cui al DPR 633/1972.

Il contributo sarà corrisposto secondo le seguenti modalità:

- erogazione di un acconto fino ad un massimo del 20 % dell'intero importo del progetto, in seguito alla sottoscrizione della Convenzione e dietro presentazione di polizza fideiussoria a garanzia dell'importo erogato a titolo di acconto. L'importo di tale polizza sarà pari alla misura dell'anticipo maggiorata del tasso di interesse legale relativo al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa;

- erogazione del rimborso delle spese sostenute e documentate, dietro presentazione di domande di rimborso supportate da adeguati giustificativi secondo la normativa applicabile riconducibili alle voci di spesa

del piano finanziario approvato dal Tavolo di co-progettazione, fatta salva l'ipotesi di riduzione o revoca del contributo.

Secondo quanto disposto dalle Linee Guida di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31 marzo 2021, nella redazione della proposta economica dovrà essere prevista una quota di co-finanziamento a titolo di compartecipazione pari al 10% dell'importo totale del contributo.

La previsione di una quota di co-finanziamento intende produrre una partecipazione attiva e responsabile dei partner coinvolti, soprattutto in tema di corretta analisi dei costi e monitoraggio dei risultati e della spesa.

In sede di rendicontazione dovranno essere dettagliate sia la quota a carico del PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027 che la quota di co-finanziamento.

11. GESTIONE E RENDICONTAZIONE

Il rimborso delle spese sarà riconosciuto solo su presentazione di: a) specifica relazione illustrativa delle attività svolte sottoscritta digitalmente; b) dichiarazione contenente l'elenco dettagliato delle spese sostenute e quietanzate (compresa la quota in acconto e quella via via erogata) sottoscritta digitalmente corredata da relativa documentazione giustificativa quietanzata riportante : l'indicazione del Programma "PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027", il CUP del Progetto e il CIG. A conclusione delle attività, l'ente attuatore presenterà, entro e non oltre 60 giorni, una relazione conclusiva delle attività svolte, sottoscritta digitalmente

L'Amministrazione assicura il monitoraggio delle attività svolte dall'ente attuatore attraverso la verifica periodica degli obiettivi in rapporto alle attività, oggetto della Convenzione, riservandosi di apportare tutte le variazioni che dovesse ritenere utili ai fini della buona riuscita delle azioni ivi contemplate, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico dell'ente attuatore, che sarà tenuto ad apportare le variazioni richieste.

Al fine di verificare la rispondenza agli obiettivi e più in generale la correttezza dell'attività svolta, l'Amministrazione può controllare ogni fase dell'attuazione del progetto, anche acquisendo dati e documentazione. In caso di irregolarità, di evidente scostamento dagli obiettivi assegnati o di sopravvenute esigenze di interesse generale, compresa la mancata disponibilità delle risorse, l'Amministrazione può unilateralmente modificare o interrompere l'attuazione del progetto, sentito l'ente attuatore e dopo aver assegnato un congruo termine per l'adeguamento, ferma restando la facoltà di ridurre la misura del contributo.

12. VALUTAZIONE DI IMPATTO SOCIALE

Ai fini della valutazione qualitativa e quantitativa, sul breve, medio e lungo periodo, degli effetti delle attività svolte sul tessuto sociale di riferimento rispetto all'obiettivo individuato, in applicazione delle Linee guida ministeriali, approvate con D.M. 23 luglio 2019, l'ente attuatore si impegna a realizzare la Valutazione di impatto Sociale (VIS), come meglio dettagliato nel fac-simile di Convenzione di cui all'allegato E.

13. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E RICHIESTE DI CHIARIMENTI

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della L. n.241/90, è la dott.ssa Carla Antonucci, Dirigente della Divisione III della Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale,

Per informazioni ed eventuali chiarimenti sul presente Avviso, si può scrivere al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata - PEC: dginclusione.divisione3@pec.lavoro.gov.it entro cinque giorni lavorativi dalla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione inserendo nell'oggetto della PEC la dicitura: Manifestazione d'interesse per l'individuazione di Enti del Terzo Settore disponibili alla co-progettazione, ai sensi dell'art. 55, comma 3, del D. Lgs. n. 117/2017, dell'intervento di modellizzazione e accompagnamento metodologico agli ambiti territoriali per il rafforzamento delle equipe multidisciplinari al fine della progettazione e realizzazione di interventi rivolti ai nuclei familiari in condizioni di vulnerabilità al

cui interno siano presenti minorenni nella fascia di età 0-3 o nei primi tre anni di vita (da zero a due anni e tre mesi) decorrenti dal concepimento.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile verranno fornite almeno tre giorni prima della scadenza mediante pubblicazione in forma anonima sul sito web dell'Amministrazione. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

14. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

Sono ammesse alla presente procedura le domande che:

a) provengano dai soggetti di cui all'art. 6 del presente Avviso;

b) siano presentate da soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 7 del presente Avviso;

c) siano presentate entro i termini e con le modalità di cui agli artt. 7 e 8 del presente Avviso;

d) siano corredate dalla presentazione di un'idea progettuale coerente con quanto previsto dall'art. 1 del presente Avviso.

La mancanza di uno solo dei requisiti di cui al presente comma comporta la non ammissibilità delle domande alla presente procedura comparativa.

Non saranno prese in considerazione domande incomplete, condizionate o subordinate.

Le richieste di adesione saranno esaminate dal Responsabile del procedimento, con il supporto delle strutture competenti.

Dopo la chiusura del termine per la ricezione delle domande, il Seggio appositamente nominato verificherà la regolarità formale delle domande presentate e delle relative autodichiarazioni rese dai soggetti interessati, nonché la corrispondenza ai requisiti richiesti dal presente Avviso attivando – ove necessario – il soccorso istruttorio, ai sensi della legge n. 241/1990 e ss. mm.ii

In presenza di vizi non sostanziali, il Ministero si riserva la facoltà di:

i) richiedere chiarimenti al Soggetto proponente sulla documentazione presentata;

ii) richiedere integrazioni documentali al Soggetto proponente su mere irregolarità formali della documentazione amministrativa o comunque a completamento del contenuto della documentazione già presentata.

15. VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE

La valutazione della proposta progettuale è demandata ad apposita Commissione di valutazione, composta da n.3 membri, nominata dall'Amministrazione che valuterà nel merito le candidature ammissibili e le idee progettuali pervenute attribuendo un punteggio massimo di **100 punti**, secondo i criteri di cui alla tabella sotto riportata all'art.16. Al fine di garantire la terzietà di valutazione lungo tutto l'arco del procedimento ad evidenza pubblica, si precisa che i membri della Commissione di valutazione delle candidature non parteciperanno al successivo Tavolo di co-progettazione attivato dall'Amministrazione.

È facoltà dell'Amministrazione non procedere all'individuazione del/i partner progettuale, in caso di mancata presentazione o inidoneità (mancato raggiungimento del punteggio minimo previsto) delle proposte. Inoltre, è facoltà dell'Amministrazione non procedere alla selezione per ragioni di pubblico interesse.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'individuazione del/i soggetto/i per la co-progettazione, anche in presenza di una sola proposta, purché essa sia ritenuta valida e congrua con l'oggetto della presente istruttoria ed abbia raggiunto il punteggio minimo previsto.

16. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE

La valutazione della proposta progettuale sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri e punteggi:

Nr. criterio	Nr. subcriterio	Descrizione	Valore subcriterio	Valore criterio
1	**1.Esperienza dell'ente proponente**			**20**
	1.1	Esperienze realizzate in attività di modellizzazione di interventi nel settore delle politiche sociali a favore di nuclei familiari in cui siano presenti minorenni nella fascia di età 0-3 anni, Significatività e adeguatezza delle esperienze realizzate, livello di innovatività e impatto delle stesse.	20	
2	**2. Qualità del progetto complessivo**			**80**
	2.1	Analisi degli aspetti teorici e dell'approccio metodologico della sperimentazione proposta.	16	
	2.2	Dettaglio delle attività da realizzare, metodi e strumenti previsti, elementi di innovazione, ampiezza e profondità dei benefici generabili. Aderenza della proposta nel suo complesso – e nella sua articolazione – rispetto alle linee di intervento definite nell'avviso e nell'allegato A. Risultati attesi ed indicatori.	20	
	2.3	Qualità e adeguatezza delle risorse umane che saranno impiegate (specificare numero e tipologia degli operatori; titoli di studio e formazione specifica; esperienze professionali).	16	
	2.4	Capacità di attivazione da parte delle reti territoriali dell'ENTE	16	
	2.5	Valutazione di impatto sociale: Descrizione della proposta di VIS, metodologia, basi teoriche di riferimento, indicatori e definizione del percorso complessivo	12	

Un'apposta Commissione di valutazione, nominata con Decreto Direttoriale, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle proposte progettuali, procederà all'esame di merito dei progetti presentati e all'attribuzione dei punteggi.

La sommatoria dei punteggi darà il valore della singola proposta progettuale. Sulla base del punteggio raggiunto verrà redatta una graduatoria a cui verranno ammessi tutti i progetti con punteggio maggiore o uguale a **65/100**.

Al termine della selezione la commissione tecnica procederà all'ammissione alla coprogettazione di tutti i soggetti partecipanti che hanno ottenuto una valutazione di idoneità pari alla soglia dei 60 punti su 100 sopra indicata. Gli stessi dovranno confermare l'impegno a voler costituire tra gli stessi una Associazione Temporanea di Scopo alla fine della fase di coprogettazione.

17. TAVOLO DI CO-PROGETTAZIONE

Il processo di coprogettazione che avrà durata compatibile con le tempistiche definite dal cronoprogramma condiviso e dalle scadenze del PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027, e comunque non superiore a quattro mesi, si svolge, attraverso fasi successive di approfondimento e di definizione degli elementi e dei contenuti progettuali, fino al raggiungimento del livello di sviluppo e di dettaglio richiesti da una progettazione di tipo "esecutivo".

A partire dalla proposta progettuale che avrà ottenuto la valutazione maggiore si procederà all'elaborazione del progetto definitivo che dovrà, comunque, tendere a ricondurre ad un unico progetto condiviso i diversi contributi e proposte selezionati come idonei, garantendo livelli di coerenza con gli stessi e con possibilità di apportare modifiche e variazioni tali da non alterarne, sotto il profilo tecnico ed economico, le caratteristiche e gli elementi essenziali.

La co-progettazione si concluderà con l'elaborazione condivisa del progetto definitivo e del piano economico finanziario che costituiranno parte integrante della Convenzione che verrà stipulata tra l'Amministrazione e il partner progettuale privato costituito dall' Associazione Temporanea di Scopo ovvero con il singolo soggetto idoneo.

Qualora l'esito del Tavolo di co-progettazione venisse ritenuto insoddisfacente e non rispondente ai bisogni dell'Amministrazione quest'ultima potrà:

a) intraprendere un percorso analogo con gli stessi ETS;
b) riaprire l'avviso pubblico per selezionare ulteriori ETS disponibili alla coprogettazione
c) revocare l'intera procedura.

Il risultato definitivo del Tavolo di co-progettazione sarà formalizzato con successivo provvedimento di individuazione e diverrà efficace soltanto dopo l'esito positivo delle verifiche e controlli sui requisiti richiesti per contrattare con la Pubblica Amministrazione.

18. CONVENZIONE

Tra il partner progettuale privato costituito dall'Associazione Temporanea di Scopo e l'Amministrazione sarà stipulata una Convenzione ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241/1990, avente ad oggetto la costituzione di un partenariato finalizzato alla collaborazione nell'attuazione del progetto definitivo finale redatto dal Tavolo di co-progettazione, conforme al facsimile di cui all'allegato E.

La Convenzione avrà una durata complessiva massima di 60 mesi e comunque entro la data di conclusione del Programma. In ogni caso i costi saranno ammissibili fino al 31 dicembre 2029. L'efficacia della medesima Convenzione è subordinata alla comunicazione dell'esito positivo dei controlli di legge.

Le attività e gli interventi da svolgersi si distribuiranno nell'arco della durata indicata anche in relazione agli obiettivi posti dall'ente procedente, dei risultati attesi, nonché degli impegni e delle attività richieste nel presente Avviso.

l'Amministrazione si riserva, in qualsiasi momento:

– di chiedere al soggetto Partner la ripresa del Tavolo di co-progettazione per procedere all'integrazione e/o alla rimodulazione delle tipologie e modalità di intervento alla luce di sopraggiunte e motivate necessità di modifiche e integrazioni del progetto, fermo restando il divieto di modifiche sostanziali dello stesso, e purché funzionali alle finalità di interesse generale;

– di disporre la cessazione degli interventi e delle attività, sempre a fronte di sopravvenute disposizioni regionali, nazionali o europee (in entrambi i casi all'Ente non verrà riconosciuto alcunché a titolo di indennizzo o risarcimento, fatto salvo il riconoscimento del contributo corrispondente al valore delle attività già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite).

il Partner sarà tenuto a rispettare le vigenti disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e, pertanto, a comunicare il conto corrente, bancario o postale, appositamente dedicato, anche se non in via esclusiva, su cui saranno registrati tutti i movimenti finanziari afferenti il progetto, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto e ogni eventuale variazione dei suindicati dati.

L'Amministrazione si riserva di revocare in tutto o in parte il contributo, a suo insindacabile giudizio e comunque nel rispetto del principio di proporzionalità secondo quanto meglio dettagliato nello schema di Convenzione allegato.

19. OBBLIGHI DI MONITORAGGIO

Coerentemente con quanto previsto all'art. 42 Reg. n. (UE) 2021/1060 e dall'allegato XVII del Reg. (UE) 1060/2021, al fine di ottemperare all'obbligo di garantire la piena disponibilità delle informazioni relative a ciascuna operazione finanziata, chi beneficia dei finanziamenti del PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027 deve espletare una costante attività di raccolta e aggiornamento dei dati di monitoraggio finanziario, procedurale e fisico nel corso dell'intero periodo di attuazione dell'operazione finanziata.

La trasmissione dei dati di monitoraggio finanziario, procedurale e fisico (indicatori di output e di risultato) avviene attraverso l'invio dei dati all'Autorità di Gestione, entro i termini e con le modalità definite in apposita documentazione, che sarà fornita con successiva specifica comunicazione. Con riferimento al valore programmato/target degli indicatori di output e di risultato, è necessario comunicarne la quantificazione all'atto della presentazione della proposta progettuale.

20. PUBBLICITÀ

Il presente Avviso è pubblicato, unitamente agli allegati, sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, rinvenibile al seguente link: Portale Trasparenza Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Avvisi e su quello del PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027, rinvenibile al seguente link: Programma | MLPS - PN (lavoro.gov.it), nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35 del decreto legislativo n. 33/2013 e dall'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69

Si provvederà a pubblicare sul sito istituzionale l'esito della presente procedura di individuazione del soggetto partner ritenendo con ciò assolti tutti gli obblighi di comunicazione ai partecipanti.

L'Avviso non determina alcun vincolo per l'Amministrazione che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento, senza che i partecipanti possano vantare alcuna pretesa, ovvero di procedere anche in presenza di un'unica candidatura.

21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tutti i dati personali ottenuti dall'Amministrazione, in qualità di Titolare del trattamento, verranno trattati in conformità al GDPR e al Codice privacy.

I soggetti proponenti, in fase di compilazione della domanda di partecipazione, dichiarano la presa visione dell'"Informativa sul trattamento dei dati personali" di cui all'Allegato F al presente Avviso, nonché, la presa visione della stessa da parte dei soggetti terzi i cui dati personali sono comunicati nell'ambito del procedimento.

22. APPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI CONFLITTO DI INTERESSI, DI TRASPARENZA E DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Alla presente istruttoria pubblica di co-progettazione, agli atti, ai provvedimenti e ai rapporti relativi si applicano, in quanto compatibili, le ipotesi normativamente previste in materia di conflitto di interesse, le vigenti disposizioni in materia di trasparenza, nonché la vigente disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

23. RICORSI

Avverso gli atti della presente procedura può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, nei termini previsti dal Codice del Processo Amministrativo, di cui al D. Lgs. n.104/2010 e ss. mm., e il ricorso Straordinario al Capo dello Stato, trattandosi di attività procedimentalizzata inerente la funzione pubblica.

24. NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si applicano, in quanto compatibili, le norme richiamate nell'articolo 2 "Riferimenti normativi".

25. ALLEGATI

Costituiscono parte integrate del presente Avviso i seguenti Allegati:

1) Allegato A - Proposta Progettuale;
2) Allegato B - Domanda di partecipazione;
3) Allegato C - Dichiarazioni sostitutive;
4) Allegato D - Dichiarazione d'impegno a costituirsi in ATS;
5) Allegato D.1 - Dichiarazione delle attività progettuali per ogni Ente associato;
6) Allegato E- Schema di Convenzione;
7) Allegato F - Informativa sul trattamento dei dati personali;
8) Allegato G- Patto di integrità.

Roma, data della firma digitale

IL CAPO DIPARTIMENTO

Alessandro LOMBARDI

Firmato digitalmente da
LOMBARDI ALESSANDRO
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI